



# COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

(Provincia di Catania)

Cod. fiscale 8000 8130 876

## UFFICIO RAGIONERIA

Tel 095/7548007

E-mail: [uff.ragioneria@comune.camporotondoetneo.ct.it](mailto:uff.ragioneria@comune.camporotondoetneo.ct.it)  
PEC: [ufficioragioneria.camporotondoetneo@pec.it](mailto:ufficioragioneria.camporotondoetneo@pec.it)

All. 2

**OGGETTO: RELAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL TUEL, PER SENTENZA del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro del 31/05/2023 nella causa iscritta al n. R.G. 1066/2019- RAPISARDA MARIA**

Con la presente si relaziona quanto segue:

La causa, in oggetto, iscritta al n. R.G. 1066/2019 si è conclusa con la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione lavoro che accoglie la domanda della ricorrente Maria Rapisarda nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.666,83 a titolo di indennità di fine servizio per il periodo di servizio non di ruolo, come indicato in parte motiva, oltre interessi sulla sorte capitale dalla maturazione al soddisfo.

Alla luce di quanto sopra riportato e dato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria si rileva che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica della sentenza di cui sopra si ritiene indispensabile procedere al riconoscimento di che trattasi, in base ai seguenti presupposti:

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

*[...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane*

stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...];

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 07.10.2019, ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL" con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

Sulla base di quanto esposto si ritiene quindi di procedere al riconoscimento del debito pari a complessivi € 12.188,26.

Camprotondo Etneo 05/12/2023

**Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria**  
Martina V. Garozzo

